



Comune di Serrenti

Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N.8 DEL 13/05/2020

TUTELA E IGIENE DELL'ABITATO PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI
ANNO 2020

IL SINDACO

Vista la deliberazione di G.R. n. 22/03 del 23 Aprile 2020 della Regione Autonoma della Sardegna avente ad oggetto “Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendi 2020-2022, finalizzata alla prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi;

Visto l'allegato alla deliberazione di cui sopra “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischi di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n.8 del 27 aprile 2016”;

Rilevata la presenza, all'interno del perimetro urbano del Comune di Serrenti, di aree in completo stato di abbandono, invase da erbacce, rovi, sterpaglie, materiale secco di varia natura;

Dato Atto che periodicamente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant'altro - che analogo problema presentano talvolta appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;

Considerato che tali situazioni possono rappresentare un grave pericolo sia per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica sia per l'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di animali nocivi (zecche, topi, blatte e parassiti vari) e incrementano, con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

Preso atto che con un'adeguata pulizia delle aree urbane e periurbane si evita l'uso di antiparassitari inquinanti e nocivi per l'ambiente e per l'uomo, evitando allo stesso tempo comportamenti illeciti da parte di chi ritiene, con l'uso del fuoco, di porre rimedio all'inerzia dei legittimi detentori;

Ritenuto pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi a contenere la diffusione ed il proliferare delle infestazioni da questi sopraccitati pericolosi parassiti, disponendo l'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità, tenuto altresì conto della possibilità d'incendi in vista dell'approssimarsi della stagione estiva;

Considerato che per quanto riguarda le aree pubbliche provvederà il Comune e che, per quelle private, dovranno provvedervi i rispettivi proprietari o detentori a qualsiasi titolo;

Vista la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e dell'ambiente;

Visto l'articolo 16 della Legge Regionale n°21 del 18 maggio 1994 sulle modalità di custodia degli animali;

Visto il Regolamento Comunale d'Igiene approvato con Delibera C.C.N. 4 del 26.02.2016;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera C.C. n.11 dell' 8.4.2004;

Visto il Testo Unico Ambientale D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152;

Vista la legge 21 novembre 2000, n° 353;

Visto l'allegato E "Prontuario delle Sanzioni Amministrative" delle Prescrizioni Regionali Antincendio per l'anno 2017;

Visto il D. L.vo 30/04/1992, n°285 Nuovo Codice della Strada;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 07 GIUGNO 2020

1. **E' VIETATO IL TRANSITO ED IL PASCOLO DI BESTIAME** di allevamento nell'abitato e per un raggio di almeno 200 mt. dal perimetro urbano.

1. **I PROPRIETARI O DETENTORI DI CANI devono provvedere:**

- al trattamento antiparassitario ed alla cura degli stessi animali;
- alla costante pulizia dell'ambiente ove vivono (cortile e ricovero idoneo a preservarli dalle intemperie) provvedendo allo smaltimento, con frequenza giornaliera, degli escrementi e delle urine;
- ad impedire nel modo più assoluto il loro vagabondare in libertà nelle strade e negli spazi pubblici o aperti al pubblico.

3. **I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI** di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte e di aree verdi industriali dismesse, i responsabili dei cantieri edili e stradali, i proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto, i proprietari di aree in genere inedificate, ciascuno per le rispettive competenze, **devono procedere alla loro manutenzione tenendole sempre sgombre da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto.**

I soggetti sopra indicati dovranno effettuare le normali operazioni di pulizia e provvedere a proprie spese, a periodici trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;

4. **TUTTI I PROPRIETARI O POSSESSORI A QUALSIASI TITOLO** di aree incolte site all'interno del centro abitato, o comunque presso civili abitazioni, nonché nei terreni agricoli adiacenti all'abitato per una fascia minima di metri 6 da quest'ultimo, **devono provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, cespugli, sterpaglie,** che ricoprono i predetti luoghi, oppure **all'aratura superficiale (25 – 30 cm.) ed al rivoltamento delle zolle** in modo da consentire l'interramento delle zecche e la loro conseguente eliminazione.

5. **E' VIETATO**, sia sul suolo pubblico che privato, **produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d'acqua permanenti** per più di una settimana senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.

6. **I PROPRIETARI E CONDUTTORI DI FONDI** sono obbligati a tenere opportunamente regolate **le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare i marciapiedi e le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno della muratura di recinzione del lotto prospettante sul lato stradale onde garantire la regolare visibilità e viabilità dei marciapiedi e delle strade stesse** ed i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada.

I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti, per tutto il tratto stradale corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto, a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti le strade stesse.

7. **A CHIUNQUE SPETTI, DI PROCEDERE CON ASSOLUTA IMMEDIATEZZA AI PREDETTI INTERVENTI DI PULIZIA CHE DOVRANNO ESSERE COMUNQUE EFFETTUATI ENTRO E NON OLTRE IL 07 GIUGNO 2020, CON L'AVVERTENZA CHE IN CASO DI INOSSERVANZA SARÀ FACOLTÀ DI QUESTO ENTE, TRASCORSO INUTILMENTE IL TERMINE SU INDICATO, SENZA INDUGIO ED ULTERIORI ANALOGHI PROVVEDIMENTI, PROCEDERE D'UFFICIO ED IN DANNO DEI TRASGRESSORI, RICORRENDO, SE DEL CASO, ALL'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.**

8. **LA PRESENZA DI INSETTI E ANIMALI NOCIVI**, in particolare di zecche, zanzare e ratti, dovrà essere tempestivamente segnalata ai Servizi Tecnici Comunali per l'avvio della procedura di intervento con segnalazione al Centro Anti insetti che provvederà ad eseguire, la disinfestazione e la derattizzazione necessaria per l'eliminazione mirata dei focolai sia negli spazi aperti che negli edifici pubblici.

9. **TUTTI I MATERIALI DI SCARTO** ottenuti dalla rimozione di rifiuti, dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte, dovranno essere smaltiti attraverso il Servizio Rifiuti Solidi Urbani o smaltiti, in relazione alla diversa tipologia, in centri di raccolta autorizzati secondo legge.

I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative come di seguito indicate:

- a) nel caso di mancata pulizia dalle erbacce, siepi e rami, di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di Euro 173,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada.
- b) nel caso di mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 300,00 ad Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n.152/2006, se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;
- c) i contravventori alle rimanenti norme del presente provvedimento incorreranno nell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 50,00 come stabilito dal Regolamento Comunale in materia, approvato dal C.C. con Deliberazione n. 35 del 29.11.2004;

- d) Le violazioni alle Prescrizioni regionali relative alla Campagna antincendi saranno punite a norma dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n° 353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032 e non superiore a 10.329;
- e) Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni individuate ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 e della L.R. n. 8 del 2016, precetti puniti secondo quanto indicato nell'allegato E" (prontuario delle sanzioni amministrative).
- f) A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

Che il presente provvedimento:

- 1) venga reso noto alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e inserimento sul sito internet del Comune www.comune.serrenti.ca.it;
- 1) sia tempestivamente trasmesso in copia, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
 - Al Responsabile dei Servizi Tecnici;
 - Al Responsabile Servizi Interni;
 - Al Comando Polizia Locale;
 - Al Comando dei Carabinieri di Serrenti;
 - Alla società San Germano già incaricata del servizio di raccolta e trasporto RSU;
 - Alla Provincia del Sud Sardegna Settore Ambiente;
 - Ai Servizi Igiene e Sanità Pubblica ed Urbanistica Edilizia Ambiente dell'Azienda USL n. 6 di Sanluri;
 - Alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sanluri;

e per conoscenza:

- Al Signor Prefetto di Cagliari.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale, ai Servizi Igiene Pubblica ed Urbanistica Edilizia Ambientale dell'Azienda USL n. 6 di Sanluri, al Comando dei Carabinieri di Serrenti e alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sanluri, il puntuale controllo sull'osservanza da parte di tutti gli interessati, delle norme contenute nel presente provvedimento che entrerà in vigore con decorrenza immediata.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per interesse o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, in alternativa e in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dott. Pantaleo Talloru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge all'indirizzo web <http://www.comune.serrenti.ca.it/it>

